II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 23 febbraio 1976

che proroga la decisione 75/371/CECA recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità

(76/250/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), qui di seguito denominato « accordo », tra gli Stati membri di questa Comunità e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, qui di seguito denominati « Stati ACP », è stato firmato il 28 febbraio 1975 contemporaneamente alla convenzione ACP-CEE di Lomé, e che detto accordo è soggetto a ratifica ;

considerando che in occasione di tale firma la Comunità economica europea, i suoi Stati membri e gli Stati ACP hanno convenuto mediante scambio di lettere di applicare in via autonoma dal 1° luglio 1975 e sino all'entrata in vigore della convenzione, comunque non oltre il 29 febbraio 1976, talune disposizioni della convenzione relative agli scambi di merci ;

considerando che a norma della decisione 75/371/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 24 giugno 1975, recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità (2), le sospensioni tariffarie dell'accordo sono state applicate in maniera autonoma ;

considerando che questa decisione si applica anche ai paesi e territori d'oltremare ;

considerando che l'accordo non entra in vigore con decorrenza 1° marzo 1976, e che quindi la Comunità e gli Stati ACP hanno deciso di continuare ad applicare in via autonoma talune sue disposizioni oltre il 29 febbraio 1976 ;

considerando che è anche necessario continuare ad applicare in via autonoma le sospensioni tariffarie a favore dei paesi e territori d'oltremare ;

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo unico

All'articolo 4, primo comma, della decisione 75/371/CECA la data « 29 febbraio 1976 » è sostituita dalla data « 31 luglio 1976 ».

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1976.

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 144.

(2) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 83.